

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 4/3/2013 - 10:13 - \$12590819 - 88.37.88.194 - 12849784 464db74bb9a89937bb4be9e0b4f67abc-  
493 -

---

Ord. n. 23249 del 17 novembre 2010 (ud. del 23 settembre 2010)  
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Carleo, Rel. Di Iasi  
Iva - Avviso di rettifica - Disconoscimento della residenza fiscale -  
Ricorso introduttivo respinto - D.P.R. n. 917 del 1986, [art. 2](#) - D.Lgs. 31  
dicembre 1992, n. 546, [art. 25](#)

[\(Commentata\)](#)

Massima - La natura fittizia della residenza (o del trasferimento della medesima) all'estero, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria con circostanze che assumano la qualità di indizi gravi, precisi e concordanti. A tale fine, la rilevanza dei legami familiari ed affettivi e la determinazione del centro di interessi deve essere valutata caso per caso non essendo da escludere che l'affidamento dei figli non richieda una presenza costante del genitore sul suolo nazionale per l'esercizio della potestà genitoriale.

---

Fatto e Diritto - 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di F.R.R. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva relativo all'anno 1997 basato sul disconoscimento della residenza fiscale all'estero della R., la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso introduttivo) rilevando che non potevano ritenersi gravi, precisi e concordanti gli indizi forniti dall'Ufficio per far ritenere la.

2. Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'[art. 2](#) c.c., comma 2, e [art. 43](#) c.c., la ricorrente sostiene che i giudici d'appello, negando l'esistenza di indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la residenza in Italia della R., abbiano violato le norme citate, le quali, correttamente intese nel senso di attribuire preponderanza ai legami personali e familiari nell'ambito di una valutazione globale volta ad individuare il centro permanente di interessi di una persona, avrebbero imposto di considerare fittizia la dichiarata residenza estera. La censura è inammissibile perchè non coglie nel segno, posto che le norme asseritamente violate non pongono delle presunzioni legali ma stabiliscono che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno eletto nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (D.P.R. n. 917 del 1986, [art. 2](#), comma 2, nel testo applicabile *ratione temporis*) e che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito i suoi affari e interessi ([art. 43](#) c.c.), mentre i

giudici d'appello nella sentenza impugnata non hanno sostenuto principi diversi da quelli affermati nelle norme citate, ma hanno escluso che nella specie ricorressero i presupposti per l'applicazione delle suddette norme, ossia, valutati gli indizi offerti dall'Ufficio, hanno ritenuto che gli stessi non fossero idonei ad integrare la prova presuntiva che la R. aveva stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi in Italia.

Ne consegue che nella specie, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si mira in realtà a sindacare la valutazione in fatto operata dai giudici d'appello.

Il secondo motivo di ricorso (col quale, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole che i giudici d'appello: non abbiano adeguatamente motivato le ragioni per le quali i doveri giuridici e morali connessi all'affidamento dei figli fossero recessivi rispetto ad un legame sentimentale con una persona che, peraltro, nel periodo in questione, aveva interessi lavorativi in Italia; abbiano omesso di considerare alcuni degli indizi proposti - impegni lavorativi e abitazione a \*Roma\*-; abbiano infine considerato inconsistenti altri indizi significativi -utenze telefoniche e uso delle carte di credito -) è in parte infondato e in parte inammissibile. È innanzitutto da rilevare che i giudici d'appello hanno espressamente motivato in ordine ai doveri giuridici e morali discendenti dall'affidamento dei figli minori alla R. con impossibilità di portarli fuori dell'Italia per più di tre settimane, avendo affermato, sotto il primo profilo, che l'affidamento dei figli non comporta necessariamente la costante presenza del genitore affidatario ma solo la spettanza a quest'ultimo della potestà genitoriale, e, sotto il secondo profilo, che, nella specie, i figli erano seguiti durante le assenze della genitrice da persona di assoluta fiducia, essendo peraltro appena il caso di evidenziare che, come notato nella sentenza impugnata, le modalità di esercizio della potestà genitoriale da parte della R. non costituiscono (né dal punto di vista giuridico né, tantomeno, dal punto di vista morale) oggetto del presente giudizio.

È poi da escludere che nella sentenza impugnata il legame con i figli sia stato ritenuto recessivo rispetto ad un legame sentimentale, posto che nella specie non occorre provare (in una sorta di giudizio comparativo) in quale località la R. avesse la sede principale dei propri affari, interessi e relazioni personali, ma occorre provare che tale sede fosse in Italia, pertanto i giudici d'appello non hanno espresso alcun giudizio comparativo, ma, valutando gli indizi forniti, si sono limitati, per un verso, ad escludere che l'affidamento dei figli comportasse la necessità di una costante presenza della R. in Italia, e, per altro verso, ad evidenziare che anche fuori dell'Italia la R. aveva importanti relazioni personali. Tanto premesso, è in ogni caso da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne il valore sintomatico, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. tra le altre Cass. n. 15737/2003).

Infine, quanto alla dedotta sussistenza di impegni in Italia della persona legata sentimentalmente alla R. nel periodo in questione ed agli indizi asseritamente non o mal valutati dai giudici d'appello, giova ulteriormente evidenziare che la censura sul punto difetta di autosufficienza ed in ogni caso che non risultano indicati (con precisazione della sede processuale in cui sono stati prodotti) i documenti dai quali le suddette circostanze risulterebbero (come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., n. 6, trattandosi di documenti sui quali, in parte qua, il ricorso è fondato), nè tali documenti risultano depositati unitamente al ricorso, come previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., n. 4, senza che tale incombente possa ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547/2008 e tra le altre Cass. [n. 24940/2009](#) nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di aggiungere che il suddetto onere di deposito si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 25](#), comma 2, per il quale "i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo", in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che "le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio", con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all'assolvimento dell'onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l'[art. 2712](#) c.c., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. [n. 24940/2009](#)).

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Attese le alterne vicende della controversia nel merito, si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M. - Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale.

Spese compensate.